



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

LC 21/25
Sent. 56/25
Rep. 58

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 59 del 2025 promosso su istanza depositata in data 25.07.2025;

DA

ANGEL MAIKOL DENNIS (CF NGLMLD83P16C623M) residente in Primaluna (LC) in Via Montegrappa n. 13 assistito e difeso dall'Avv. Marta Buzzoni;

- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi rag. Massimo Albino Zucchi ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio positivo complessivo sia sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita, sia sulla meritevolezza del debitore ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Primaluna (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
- rilevato che il debitore deve qualificarsi "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett e) CCII; sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 2 lett c) CCII posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 205.960,34; il patrimonio



mobiliare e immobiliare di cui dispone risulta chiaramente insufficiente, per soddisfare regolarmente le obbligazioni;

- considerato che nella relazione ai sensi dell'art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che il sig. ANGEL MAIKOL DENNIS è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di soddisfarsi su un attivo sufficiente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 283 CCII, in quanto nel patrimonio del debitore sono rinvenibili, oltre all'eccedenza del reddito rispetto alle esigenze esistenziali, anche due immobili ed una automobile;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
- ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, ferma l'unicità del compenso;

P.Q.M.

- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di **ANGEL MAIKOL DENNIS (CF NGLMLD83P16C623M)** residente in Primaluna (LC) in Via Montegrappa n. 13;
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi rag. Massimo Albino Zucchi;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;



- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
 - ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
 - DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 14.10.2025.

Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti

Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada

